



CENTRO TURISTICO GRAN SASSO SPA

| |
|---|
| CENTRO TURISTICO GRAN SASSO L'AQUILA |
| 26 MAG. 2015 |
| Prot. n. 1031 |

Al Direttore del
Parco Gran Sasso e Monti della Laga
Dott. Silvia De Paulis
Via del Convento, Assergi
L'Aquila (AQ)

Oggetto: Sostituzione della seggiovia quadriposto "Fontari-Campo Imperatore", con una seggiovia ad ammortamento automatico con veicoli a 6 posti denominata "Campo Imperatore-Osservatorio".

Trasmissione parere legale.

Il sottoscritto Umberto Breomonte Zobel nato a Torino (TO) il 9.11.1956, residente a L'Aquila, in Via dei Guelfi n 3 , in qualità di Amministratore Unico del Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. con sede in L'Aquila (AQ), località Fonte Cerreto – Assergi, s.n.c. - cap. 67100, tel. +39 0862 – 606847 fax +39 0862 – 028465, e-mail: centroturisticogransasso@pec.it, facendo seguito agli impegni assunti nel corso del tavolo tecnico, trasmette in allegato il parere legale redatto dall'Avv. Fabrizio Marinelli in merito alla procedura in oggetto.

Distinti saluti.

Si allega alla presente:
-parere legale.



Amministratore Unico
Ing. Umberto Breomonte Zobel

| |
|---|
| CENTRO TURISTICO GRAN SASSO L'AQUILA |
| 26 MAG. 2015 |
| Prot. n. 1030 |

Prof. avv. Fabrizio Marinelli

Ordinario di diritto privato nell'Università dell'Aquila
Via Leonardo da Vinci n. 25 – 67100 L'AQUILA
Viale Regina Margherita n. 36 – 65100 PESCARA

E' stato chiesto un parere circa l'operazione, proposta dal Centro turistico del Gran Sasso d'Italia, consistente nella cosiddetta sostituzione della sciovia Fontari con un nuovo impianto, da realizzare su di un tracciato assai prossimo a quello dell'impianto già esistente e da dismettere. Più in particolare il vecchio impianto verrebbe sostituito da uno nuovo, che però non si posiziona esattamente sul vecchio tracciato, ma se ne discosta di alcuni metri. Di conseguenza non si tratta della realizzazione di un nuovo impianto, perché il vecchio viene dismesso e rimosso in tutte le sue componenti, bonificando completamente l'area dove era situato.

Il problema consiste allora nel verificare se sia giuridicamente possibile che la sostituzione del nuovo impianto al vecchio possa avvenire attraverso un modesto spostamento lineare, necessario al fine di evitare alcune criticità manifestate dal vecchio impianto, come ad esempio l'assenza di innevamento e l'esposizione a venti dominanti che rendevano problematico l'esercizio in condizioni climatiche difficili, assai presenti nella zona durante la stagione invernale.

In via generale il riferimento normativo che preveda lo spostamento di un volume edilizio da un luogo ad un altro, all'interno del medesimo contesto, è dato dai cosiddetti "piani di recupero", regolati dall'art. 11 del dl 5 ottobre 1993, n. 398,

convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 1993 n. 493, nonché dagli art. 27 e 28 della l. 457/1978.

Ad essi dunque occorre fare riferimento per poter affermare che la traslazione di un volume urbanistico-edilizio da un luogo ad un altro è possibile, ed è legittimo applicare tale norma al caso in esame sulla base dell'applicazione analogica delle disposizioni di legge (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale). Tale norma infatti prevede che quando una fattispecie non sia direttamente disciplinata, ad essa possono applicarsi le disposizioni relative a casi simili o materie analoghe. Peraltro tale interpretazione analogica è vietata soltanto nel caso di norme penali e di norme eccezionali, e nessuna di queste ipotesi rientra nel caso di specie.

Per quanto riguarda il caso in trattazione prevalgono altre considerazioni, occorre infatti sottolineare come l'area oggetto del progetto proposto ricada in "*Aree di particolare complessità e piani di dettaglio (art. 6 del PRP)*" per le quali è espressamente previsto che "*... devono essere redatti piani di dettaglio ...*" (comma 1). Al comma 2 si specifica inoltre che "*In ogni caso il piano di dettaglio indica gli interventi e le opere congruenti con gli usi riconosciuti compatibili; contiene indicazioni planovolumetriche e, se del caso, di arredo urbano; può apportare lievi adeguamenti al P.R.P. anche di tipo perimetrale, in considerazione della scala e del maggiore approfondimento cui perviene.*"

Ancora, l'articolo 33 delle stesse Norme (Titolo III, Ambiti paesistici montani: disposizioni sugli usi compatibili nelle subzone) prevede espressamente al punto 4.1b come uso compatibile nelle zone A1 per l'uso turistico:

"4.1b - bacini sciistici, piste, impianti a fune, scii invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente se localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da sottoporre a Piani

di dettaglio nella forma o di Progetto Speciale Territoriale (art. 6, L.R. 18/83), o di piani esecutivi di iniziativa degli enti subordinati.

Con riferimento alla valutazione delle nuove opportunità d'uso sciistico non vagliate nel presente Piano Regionale Paesistico, la Regione predisporrà Piani di Settore concernenti gli ambiti montani, le cui decisioni d'uso verranno vagliate attraverso verifiche di fattibilità tecnica, economico finanziaria ed ambientale.

Ai sensi di quanto riportato al precedente art. 9, penultimo comma, i Piani Territoriali Provinciali possono, attraverso adeguate verifiche tecnico economiche ed ambientali, promuovere integrazioni e modifiche al Piano Regionale Paesistico, concernenti i settori territoriali interessati dalle opportunità sciistiche."

Nel caso in esame si deve fare dunque riferimento al Progetto speciale territoriale dell'area di particolare complessità Scindarella-Monte Cristo del Massiccio del Gran Sasso, adottato con delibera della Giunta Regionale n.6437 del 28 dicembre 1995, adeguato in seguito alle osservazioni a seguito del parere CRTA n.3/E del 30 luglio 1997 e rielaborato nella stesura definitiva in seguito alla Conferenza dei Servizi del 3 marzo 2003, convocata ai sensi dell'art.6 bis della LR18/83, nel corso della quale è stata stipulata la relativa intesa tra Regione Abruzzo ed Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il Piano è stato quindi adeguato - con la sostituzione delle tavole 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 con la planimetria generale in scala 1:10000 e delle Norme Tecniche di Attuazione - e successivamente approvato.

In seguito al completamento della procedura di Valutazione di Incidenza richiesta dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, su detto Piano d'Area, il Consiglio Regionale con deliberazione n.135/5 del 18 maggio 2004 lo ha approvato per quanto di competenza; infine, il Consiglio Comunale

dell'Aquila, con deliberazione n.46 del 6 maggio 2005 ha recepito il PST e contestualmente ha dato atto che esso costituisce "Variante al Piano Regolatore Generale".

Facendo riferimento alla relazione (pag. 3) si deve evidenziare come *".....si è ritenuto opportuno confermare le possibilità di collegamento con tracciati indicativi tra i diversi poli di fruizione turistica, non volendo rappresentare, comunque, il definitivo andamento o dimensionamento dell'impianto, ma la semplice necessità di collegamento tra i suddetti poli o attivando la possibilità della fruizione di aree oggi già utilizzate in assenza di impianti.*

Inoltre, sempre la relazione, a pag. 5, prevede *"L'opportunità di valutare il rischio di esposizione degli impianti e delle strutture annesse al pericolo valanghe, potrebbero comportare alcune modifiche di tracciati per i collegamenti.", nonché *".....una razionalizzazione degli impianti eliminando quelli obsoleti e "mal esposti"....."**

I riferimenti normativi che precedono dimostrano ulteriormente come anche le previsioni urbanistiche di dettaglio prevedano espressamente sia la razionalizzazione degli impianti eliminando quelli obsoleti e mal esposti (è proprio il caso in esame), sia la possibilità di modificare i tracciati (che sono qualificati "indicativi") purché venga rispettata "la semplice necessità di collegamento tra i suddetti poli". Si tratta proprio del caso di specie, che modifica leggermente il tracciato ma mantiene esattamente il collegamento tra i poli, così come stabiliti nel progetto speciale territoriale.

Per quanto riguarda invece l'autorizzazione a fini ambientali di competenza del parco nazionale del Gran Sasso, non è di ostacolo l'assenza del piano del parco, come affermato sia dalla dottrina (Giampaolo Rossi, *Diritto dell'ambiente*, Torino,

2015) sia dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2001, n. 4469 e Cass. Penale, sez. III, 5 aprile 2007 n. 14183).

Il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, afferma che *“non si vede la ragione logica, per cui, nelle more di approvazione del piano e del regolamento del Parco ... (lo stesso non possa) rilasciare il nulla osta, mentre sarebbe in grado di formulare un parere diretto ad accertare la compatibilità dell'intervento progettato alle finalità del parco, con riferimento ai principi desumibili dalla legge n. 394 del 1991”*. Ancora, la Cassazione, sempre nella citata sentenza, rileva come *“l'operatività della l. n. 394 del 1991, art. 13, comma 1 (nella parte in cui stabilisce che ‘il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco’) e della correlativa sanzione penale, prevista dal successivo art. 30, comma 1, non è subordinata alla previa approvazione del piano e/o del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12 della stessa legge”*.

Questa interpretazione consente dunque di ritenere che trattandosi, nel caso di specie, di sostituzione e non di nuova costruzione, si possa superare l'astratta prescrizione dell'art. 6 legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) che, appunto, in tale ottica, non si applica all'intervento in questione.

In definitiva l'intervento proposto, sotto il profilo urbanistico-ambientale, appare pienamente legittimo.

Nelle considerazioni che precedono è il richiesto parere.

L'Aquila, 13 maggio 2015

prof. avv. Fabrizio Marinelli



